



**All'Amministratore Unico della  
SHR Sardinia Human Resources S.c.r.l.**

Il/La sottoscritto/a   
Nato/a   
il  Cittadinanza   
Residente in  C.A.P.   
Via  Codice Fiscale   
Tel.  E-mail   
Titolo di studio   
Metodo di pagamento: A.B.  Bonif. Banc. IBAN

Premesso

- che ha preso conoscenza del contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto nonché del regolamento interno della SHR Sardinia Human Resources S.c.r.l. la quale svolge la sua attività senza fini di speculazione privata e ha per scopo mutualistico quello di procurare ai soci favorevoli occasioni e condizioni di lavoro tendenti alla continuità di occupazione, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
- che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici dovrà essere rispettato il principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 C.C.
- che è in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nonché dall'art. **5** e **6** del predetto statuto (vedi pag. 2 e 3)
- che con riferimento allo scambio mutualistico esercita l'attività di
- che intende sottoscrivere n. 1 azione per un totale di euro 50,00;
- che, a tal fine, fin da ora si impegna a versare l'importo relativo sul conto numero: **IT 91 H 03002 84980 000401111058** allegando copia del versamento;
- allega fotocopia della **C.ID.** (fronte/retro), del **C.F.**, **2 (due) fototessera**, tutto ciò premesso,

chiede

di essere ammesso, ai sensi dell'art. 2528, 1° co. cod. civ., quale socio cooperatore della SHR Sardinia Human Resources S.c.r.l.

Autorizzo la Cooperativa SHR Sardinia Human Resources S.c.r.l al trattamento dei dati personali da me inviati e/o contenuti nel CV allegato ai sensi della legge 675/96 al fine di consentire un'adeguata valutazione della mia candidatura.

Olbia

Firma

**SHR Sardinia Human Resources S.c.r.l.**

Via Arnolfo Di Cambio, 10 - 07026 Olbia (OT) Tel. 0789.18.32.560  
Fax 079.29.79.003 Codice Fiscale e P.I.V.A.: 02342790900  
R.E.A. 167321 Sito Internet: [www.shrcoop.it](http://www.shrcoop.it) - [help@shrcoop.it](mailto:help@shrcoop.it)





**Art. 5) I Soci possono essere solo persone fisiche.**

a) Il numero dei soci ordinari è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere ammessi alla qualifica di socio i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della impresa sociale. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprie imprese in concorrenza a quelle della cooperativa stessa;

b) il socio lavoratore della Cooperativa stabilisce con la propria adesione o all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore o distinto rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, non occasionale, o in qualsiasi altra forma, con cui contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;

**Art. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo di Amministrazione domanda scritta contenente:**

a - indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

b - indicazione della sua effettiva attività di lavoro ovvero della sua capacità lavorativa;

c - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nei limiti previsti dalla legge;

d - dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e/o regolamenti legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5) e 6), delibera sulla domanda. L'eventuale diniego di ammissione deve essere motivato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ai sensi dell'articolo 2528 IV comma codice civile.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

7) I soci dovranno sottoscrivere la quota sociale di cui al comma "c" del precedente art. 6) ed impegnarsi a versare l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo di Amministrazione. Essi sono obbligati:

a) - al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo **art.13)** ed al versamento della tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo (tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato);

b) - all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) - effettuare il lavoro assegnato dalla Cooperativa a seconda delle necessità della stessa e in base al contratto di lavoro sottoscritto e a quanto stabilito dal regolamento interno.

**Art. 13) Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:**

a - almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b - il restante 50% (cinquanta per cento) all'atto dell'assunzione e dell'assegnazione del lavoro da parte della cooperativa al socio lavoratore.

**RECESSO COME DALLO STATUTO**

**Titolo 4<sup>a</sup> Recesso - Esclusione - Morte**

8) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

9) oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perduti i requisiti per l'ammissione. Spetta, all'Organo di Amministrazione, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra i soci e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

10) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del socio nei casi previsti dalla legge. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

11) I soci receduti ed esclusi, nonché gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto al solo rimborso della quota di capitale e non anche al sovrapprezzo tranne i soci fondatori. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo. **Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.**

**SHR Sardinia Human Resources S.c.r.l.**

Via Arnolfo Di Cambio, 10 - 07026 Olbia (OT) Tel. 0789.18.32.560

Fax 079.29.79.003 Codice Fiscale e P.I.V.A.: 02342790900

R.E.A. 167321 Sito Internet: [www.shrcoop.it](http://www.shrcoop.it) - [help@shrcoop.it](mailto:help@shrcoop.it)